

## **Proposte di emendamenti al disegno di legge A.S. 1586 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”**

### **Emendamento all’articolo 25**

Il comma 1 è così modificato:

*“1. All'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n .90, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1.1 Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici o di interventi per la rimozione o il superamento di barriere architettoniche nelle parti comuni la detrazione dall'imposta lorda di cui al comma 1 è incrementata al 90 per cento. Nel caso gli interventi afferiscano o includano interventi per la rimozione o il superamento delle barriere architettoniche nelle parti comuni, non si applicano i limiti massimi di spesa di cui al comma 1 del presente articolo e dei commi 1 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto articolo 16- bis.».”*

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

*“Alla fine del comma 1 dell’articolo 2 della legge 9 febbraio 1989, n. 13 è aggiunto il seguente periodo:  
«Le innovazioni di cui al presente comma sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, secondo comma, numero 2), del codice civile. ».*

### **Relazione**

Il primo emendamento prevede una riformulazione del testo proposto dal disegno di legge considerando la significativa esclusione sociale causata dallo stato di diffusa inaccessibilità del patrimonio edilizio privato, dalla carenza di contributi mirati all’eliminazione delle barriere, alle resistenze presso i condomini a interventi spesso onerosi nelle parti comuni.

L’emendamento è volto ad unire gli incentivi ad interventi di natura prevalentemente estetica a quelli di valenza etica e sociale.

Al contempo l’emendamento introduce elementi di maggiore sostenibilità economica, prevedendo che la non applicazione dei limiti massimi di spesa sia ammessa solo in presenza di interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche nelle parti comuni. In casi differenti rimangono vigenti i limiti oggi previsti.

Il secondo emendamento interviene sul testo vigente della legge 13/1989 recante “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.”ed in particolare sul secondo

articolo che prevede “2. 1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile.” L'aggiunta sancisce definitivamente che le opere di eliminazione di barriere architettoniche non sono da considerarsi “*gravose o voluttuarie*” (art. 1121 c.c.) ma “*necessarie*” (art. 1120 c.c.).

Il combinato disposto fra l'emendamento 1 e 2 può imprimere un deciso incentivo di riqualificazione degli edifici in termini di inclusione sociale.

### **Emendamento all'articolo 40**

All'articolo 40, alla fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo:

*“Per l'anno 2020 25 milioni di euro della predetta dotazione sono destinati, in modo aggiuntivo, alla realizzazione di progetti per la vita indipendente e 10 milioni sono destinati ad integrare il Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112”*

### **Relazione**

Gli interventi normativi e di regolazione, anche in vista della realizzazione di un Codice Unico sulla Disabilità comportano una elaborazione delicata e complessa che verosimilmente può proseguire ben oltre il 2020. Al contempo rimane aperta l'istanza del sostegno a progetti personali di vita indipendente, soluzione inclusiva e non assistenziale idealmente accettata ma non sostenuta adeguatamente da relative risorse. Fino ad oggi l'impegno dello Stato è stato improntato alla sperimentazione destinando una minima parte del Fondo per le non autosufficienze al sostegno e alla promozione di quei progetti.

L'emendamento, in una prospettiva più ampia e strutturale, mira a impegnare da subito un parte del nuovo Fondo per quella destinazione, in aggiunta alla parte, variabile e non definita compiutamente, del Fondo per le non autosufficienze già impegnato in questa direzione. Sulla base di considerazioni simili 10 milioni sono destinati ad integrare il Fondo c.d. “dopo di noi”:

### **Emendamento all'articolo 40**

All'articolo 40 è aggiunto il seguente comma:

*“3. La destinazione complessiva del «Fondo per le non autosufficienze (FNA)» di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è aumentata a 750 milioni di euro per il 2020 e a 850 milioni di euro a partire nel 2021.”*

### **Relazione**

La legge di bilancio per il 2019 ha elevato la dotazione del Fondo (precedentemente fissata a 450 milioni di euro) di 100 milioni per gli anni 2019, 2020, 2021. Per la precisione, rifacendosi alla Nota di variazione presentata (pagina 354) dall'allora Ministro Tria e approvata dalla Camera, il

FNA ammonterà a 573 milioni per il 2019, 571 per il 2020 e 569 nel 2021. Dal 2022 il bilancio prevede - in quella Nota - l'ambiziosa 5,6 miliardi.

Un aumento della dotazione del Fondo è certamente congruente con le sue finalità e con le nuove politiche per la non autosufficienza in via di elaborazione. In questa prospettiva è utile incrementare progressivamente la dotazione del Fondo.

### **Emendamento all'articolo 56**

Al secondo comma dopo le parole *“dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori,”* è aggiunta la seguente frase *“e dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari, “*

### **Relazione**

La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. Gli ambiti investiti interessano direttamente e in modo significativo i lavoratori con disabilità e i loro familiari in particolare se questi svolgono anche lavoro di cura familiare. In adesione dei principi e delle indicazioni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (2006) ratificata dall'Italia con legge 18/2009, va prevista la partecipazione anche delle persone con disabilità tramite le organizzazioni maggiormente rappresentative

### **Emendamento all'articolo 57**

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente;

*“2. Ai soli fini della predetta agevolazione i limiti anagrafici e contributivi sono abbassati di ulteriori anni due nel caso in cui la lavoratrice risulti convivente con un parente o affine di primo grado o con il coniuge o con la parte dell'unione civile di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016 n. 76, in possesso della certificazione attestante la condizione di handicap con connotazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”*

### **Relazione**

L'emendamento è volto ad introdurre un fattore di maggior favore in considerazione del maggiore carico nel lavoro di cura di talune lavoratrici, ciò anche nel solco di una nuova disciplina di riconoscimento del ruolo dei caregiver familiari.

11 novembre 2019

**www.fishonlus.it**